

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## "ACB Social Inclusion"

### Indice

TITOLO I: Costituzione e scopi.....	pag.2
Art. 1 - Denominazione-sede-durata.....	2
Art. 2 - Scopi-finalità-attività.....	3
TITOLO II: Norme sul rapporto associativo.....	4
Art. 3 - Norme sull'ordinamento interno.....	4
Art. 4 - Associati.....	4
Art. 5 - Procedura di ammissione.....	4
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati.....	4
Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....	5
TITOLO III: Norme sul volontariato.....	5
Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....	5
Art. 9 - Dei volontari e delle persone retribuite.....	5
TITOLO IV: Organi sociali e Revisione legale.....	6
Art.10 - Organi dell'Associazione.....	6
Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	6
Art.12 - Assemblea.....	6
Art.13 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto.....	7
Art.14 - L' Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica.....	7
Art.15 - L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	7
Art.16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione.....	8
Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione.....	8
Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....	9
Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.....	9
Art.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....	9
Art.21 - Competenze dell'Organo di Controllo.....	10
Art.22 - Responsabilità degli Organi Sociali.....	10
Art.23 - Revisione legale dei conti.....	10
TITOLO V: I libri sociali.....	10
Art.24 - Libri sociali e registri.....	10
TITOLO VI: Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....	11
Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	11
Art.26 - Fonti di finanziamento.....	11
Art.27 - Bilancio di esercizio.....	11
TITOLO VII: Clausola arbitrale (arbitro unico).....	12
Art. 28 - Clausola arbitrale.....	12
TITOLO VIII: Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	12
Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	12
TITOLO IX: Disposizioni finali.....	12
Art.30 - Norme di rinvio.....	12

## Titolo I

### Costituzione e scopi

#### Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ACB Social Inclusion", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L' acronimo "APS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale. Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione.
3. L' acronimo "ETS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Ente del Terzo Settore attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale terzo Settore). Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione, dopo l'acronimo APS se quest'ultimo è già stata inserito.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art.2 – Scopi-finalità-attività

1. L'Associazione nasce nel 2006 con il nome di Associazione cultura del Bangladesh, poiché prende avvio dall'iniziativa di un gruppo di giovani bengalesi che vivono sul territorio aretino e che si uniscono per favorire l'integrazione tra la loro cultura e quella del Paese che li ospita. Negli anni, la *mission* dell'Associazione si amplia e, pur non rinunciando agli obiettivi che si era fissata all'origine, acquista un nuovo nome per sottolineare l'evoluzione compiuta e il più ampio ventaglio di finalità e target cui le proprie azioni sono rivolte.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione persegue le proprie finalità, nello specifico:
  - Favorire l'inclusione sociale delle fasce più deboli della società, ovvero, cittadini in situazione di marginalità e disagio economico, sociale e psicologico, migranti, richiedenti protezione internazionale, titolari di qualunque forma di protezione, vittime di tratta, minori, minori stranieri non accompagnati, famiglie numerose, monoparentali e/o monoreddito, detenuti, persone in regime di semilibertà, ex detenuti, persone diversamente abili, persone vittime di violenza, persone con dipendenza patologica;
  - Promuovere la piena attuazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna e contrastare gli stereotipi e la violenza di genere;
  - Favorire l'accoglienza e l'inclusione dei migranti, sostenere la loro partecipazione alla vita sociale e politica in Italia, incoraggiare percorsi di cittadinanza attiva e sostenere la nascita di nuove realtà associative rappresentative delle comunità di migranti presenti sul territorio;
  - Promuovere una cultura dell'accoglienza e favorire la conoscenza del diritto di asilo in Italia e in Europa;
  - Incoraggiare e facilitare lo scambio culturale tra persone provenienti da contesti culturali, geografici e linguistici diversi;
  - Dare impulso ad azioni di contrasto e di lotta al razzismo e alla discriminazione, di qualunque genere e rivolta a qualunque categoria;
  - Promuovere la formazione orientata al lavoro e percorsi dedicati all'inserimento sociale e lavorativo, in favore delle fasce più deboli della società;
  - Promuovere l'inclusione scolastica dei minori stranieri;
  - Promuovere una società più coesa, anche attraverso il contributo delle seconde generazioni, valorizzandone caratteristiche e peculiarità;
  - Promuovere la ricerca e lo sviluppo di attività di cooperazione internazionale;
  - Promuovere stili di vita sani, favorire la conoscenza di problematiche legate all'inquinamento e sensibilizzare alla cura e alla difesa dell'ambiente.
5. L'Associazione, per il raggiungimento delle precedenti finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale (comma 1, articolo 5 Cts) in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni – *corrispondente lettera a*);
  - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa – *corrispondente lettera d*);
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 – *corrispondente lettera e*);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – *corrispondente lettera i*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa – *corrispondente lettera l*);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni – *corrispondente lettera n*);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 – *corrispondente lettera p*);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi – *corrispondente lettera q*);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – *corrispondente lettera r*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo – *corrispondente lettera u*);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – *corrispondente lettera v*);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 – *corrispondente lettera w*).

6. Le attività dell'Associazione, come le sue finalità, sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. I destinatari delle attività dell'Associazione sono le persone provenienti da qualsiasi parte del mondo, senza alcuna distinzione o preferenza. A titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione potrà nell'ambito delle attività d'interesse generale, attivarsi per:

- Dare sostegno alla persona attraverso servizi di accoglienza diffusa sul territorio e servizi di supporto quali, uno sportello di ascolto, consulenza burocratico-legale, sostegno psicologico, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali, sostegno nell'inserimento/reinserimento lavorativo e alloggiativo ed erogazione di beni di prima necessità in favore delle categorie svantaggiate menzionate nelle finalità;
- Progetti di *empowerment* femminile, in particolare in favore delle donne migranti;
- Servizi di formazione e potenziamento linguistico in lingua italiana L2, rivolti ad adulti, ragazzi e bambini, con particolare riguardo alle attività finalizzate al contrasto della dispersione scolastica;
- Formazione rivolta a cittadini, operatori del settore, docenti e studenti, concernenti le tematiche interculturali, il diritto in materia di immigrazione, il diritto alla protezione internazionale;
- Promozione del volontariato, in particolare tra i giovani e i ragazzi di seconda generazione (G2);
- Inserimento di volontari del Servizio civile in progetti di sostegno alla persona;
- Azioni di *advocacy* nei confronti delle istituzioni pubbliche per il rispetto dei diritti umani;
- Eventi di sensibilizzazione finalizzati a contrastare il razzismo e qualunque forma di discriminazione e con l'obiettivo di promuovere la cultura di origine dei cittadini migranti sul territorio italiano;
- Progetti di cooperazione internazionale, con particolare riferimento ai Paesi di origine dei migranti presenti sul nostro territorio;
- Inserimento socio-terapeutico di persone adulte con disabilità;
- Attività di sostegno alla salute e di tutela dell'ambiente.

7. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso; la loro individuazione successiva sarà operata dall'Organo Amministrativo.

8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## Titolo II

### Norme sul rapporto associativo

#### Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associazione non dispone limitazioni rispetto alle condizioni economiche degli associati e non attua alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli stessi.
4. L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

#### **Art.4 - Associati**

1. Gli associati si distinguono in:
  - fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
  - effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dall' Organo di Amministrazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
2. La qualità di associati è subordinata al pagamento della quota associativa e, per gli anni successivi al primo, della quota associativa di rinnovo.
3. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione e collaborando con essa al loro raggiungimento.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art.5 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere indicati nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente; deve essere anche precisato che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dall' Organo di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L' Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' Organo di Amministrazione, chi ne aveva presentato proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.6 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - partecipare in Assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (elettorato attivo) nonché, se maggiori d'età hanno diritto a proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione, (elettorato passivo);
  - frequentare i locali dell'Associazione;
  - essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all' Organo di Amministrazione che provvede, entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall' Organo di Amministrazione.
2. L' esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
  - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione nelle relazioni esterne, nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - versare la quota associativa e la quota di rinnovo nella misura e nei termini fissati annualmente dall' Organo di Amministrazione.
4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:
  - recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all' Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
  - decadenza per mancato pagamento della quota di rinnovo. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
  - grave comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
1. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall' Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all' Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
2. L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

#### **Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall' Organo di Amministrazione.

#### **Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. I soci lavoratori non possono entrare a far parte dell'Organo di Amministrazione.



## Titolo IV

### Organi sociali e revisione legale

#### Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea degli Associati;
  - l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  - il Presidente;
  - l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del terzo settore
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conforme ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tranne nel caso di Revisione legale dei conti di cui all'art. 22 del presente statuto.
4. Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.

#### Art.11 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro degli associati.
2. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Ciascun associato ha un voto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia, a seguito di delibera dell'Organo Amministrativo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione;
  - su richiesta motivata ed indirizzata all' Organo di Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione dovrà essere inviata a cura dell'Organo Amministrativo a tutti gli Associati e, se nominato all'Organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro della ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e con avviso affisso nei locali della Sede. L'avviso dovrà essere esposto, almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione presso la sede sociale. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato dal Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.
7. Le assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:
  - siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi del presente statuto;
  - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Verbalizzante;
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### Art.12 - Assemblea

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall' Organo di Amministrazione;
  - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall' Organo di Amministrazione;
  - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;

- eleggere e revocare i componenti degli organi associativi;
  - affidare l'incarico di revisione legale;
  - eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
  - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
  - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame, da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro Organo Sociale.
2. E' compito dell'Assemblea straordinaria:
    - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
    - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
    - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
  3. Salvo ove diversamente previsto l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  4. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo ove diversamente previsto, sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
  5. L'Assemblea straordinaria chiamata alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. L'Assemblea straordinaria chiamata a delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia all'articolo 29 del presente statuto.

#### **Art.13 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto**

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.
2. Per gli Associati minori d'età il diritto di votare in assemblea (elettorato attivo) è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
3. Gli Associati minorenni non possono in ogni caso essere eletti alle cariche associative (elettorato passivo).
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art.14 – L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica**

1. L'Organo Amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Codice civile e successive modifiche).
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di 2 mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

#### **Art.15 – L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
5. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
8. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
9. L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:
  - siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di adunanza totalitaria;
  - sia consentito al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto...
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi. In particolare, sono compiti di questo Organo:
  - Predisporre le bozze del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale; da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
  - deliberare circa l'ammissione degli Associati e nel caso motivarne il rigetto;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - decidere la quota associativa d'iscrizione e annuale, determinandone l'ammontare;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
  - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione,
  - individuare le attività diverse di cui all'art. 2 c. 6 del presente statuto documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
  - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
2. L'Organo di Amministrazione può attribuire, a uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

#### **Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- scadenza del mandato;
  - dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all' Organo di Amministrazione;
  - revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.4. del presente Statuto;
  - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
  3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni. Trenta giorni prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
  - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell' Organo di Amministrazione;
  - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e le riunioni dell'Organo di Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all' Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.
6. L'incarico di Presidente dell'Associazione è svolto a titolo gratuito e non può in alcun modo essere retribuito.

#### **Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

1. La carica di Presidente si perde per:
  - dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all' Organo di Amministrazione;
  - revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.4, del presente Statuto;
  - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa non necessariamente fra gli Associati. Può essere, a scelta dell'Assemblea:
  - monocratico
  - collegiale formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.
2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige un verbale che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.21 - Competenze dell'Organo di Controllo**

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  - esercitare il controllo contabile;
  - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione che è rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.22 - Responsabilità degli Organi Sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza, l'unico responsabile.



#### **Art.23 – Revisione legale dei conti.**

1. Il Revisore legale dei conti, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa, potrà essere anche monocratico. L'incarico è affidato dall'Assemblea, i suoi componenti devono essere iscritti all'apposito registro dei Revisori legali dei conti.
2. il Revisore legale dei conti rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.
4. Il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale.
5. In ogni caso le funzioni di revisione legale dei conti saranno svolte nel rispetto delle norme inderogabili di legge previste per il relativo Albo professionale, anche per quanto attiene ai compensi.

### **Titolo V**

#### **I libri sociali**

#### **Art.24 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. L'Associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

#### **Art.26 – Fonti di finanziamento**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - quote e contributi degli iscritti;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - attività di raccolta fondi;
  - cessione o erogazione di beni e servizi:
  - erogazione di servizi istituzionali confacenti con gli scopi aziendali;
  - iniziative promozionali;
  - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.



#### **Art.27 – Esercizio sociale e Bilancio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legge vigente, che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e, ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, e, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo Amministrativo entro i medesimi termini previsti del bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro gli stessi termini del punto 1).

## **Titolo VII**

### **Clausola arbitrale (arbitro unico)**

#### **Art. 28 – Clausola arbitrale**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati , o tra gli associati e l'associazione aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti dei componenti il comitato direttivo, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associato, sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede l'associazione ed il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
2. L'arbitrato sarà rituale ed il giudizio sarà reso secondo diritto.
3. Per tutto quanto non precisato dalla seguente clausola, dovrà essere rispettata la disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5 e successive modifiche.

## **Titolo VIII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



## **Titolo IX**

### **Disposizioni finali**

#### **Art.30 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

<A00>AGEDP-AR</A00><NUMERO\_PROTOCOLLO>37059</NUMERO\_PROTOCOLLO><DATA>12/11/2020</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE  
</REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,  
ao DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO,  
sul registro REGISTRO UFFICIALE,  
con numero 37059 e data 12/11/2020

3 3482 12/11/2020

0,00 **TZD20L003482000RI**  
0,00 *codice identificativo*  
*per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZD